

Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016
n. 178 del 18/04/2024
(aggiornata alla Ordinanza 223/2025)

Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024

“Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023”.

Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024

Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023.

(GU n. ___ del __-__-202__)

Ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025

Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, e di costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’articolo 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023.

Abrogazione dell’Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024.

(GU n. ___ del __-__-202__)

Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024 abrogata dall’ Ordinanza n. 223 del 31 gennaio 2025

INDICE

Articolo 1 Funzioni tecniche	8
Articolo 2 Destinatari	9
Articolo 3 Gruppo di lavoro	9
Articolo 4 Limite soggettivo dell'incentivo	10
Articolo 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	10
Articolo 6 Centrali di committenza	11
Articolo 7 Quota del 20 per cento. Fondo per l'innovazione.	11
Articolo 8 Graduazione della misura incentivante - Lavori	12
Articolo 9 Disciplina delle varianti - Lavori	13
Articolo 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro-Lavori	13
Articolo 11 Graduazione della misura incentivante - Servizi e forniture	15
Articolo 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Servizi e forniture.	15
Articolo 13 Principi in materia di valutazione.....	16
Articolo 14 Attività articolate e singole	17
Articolo 15 Assegnazioni coincidenti di più attività	17
Articolo 16 Attività del personale dirigenziale.....	17
Articolo 17 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	17
Articolo 18 Assegnazione delle funzioni tecniche	19
Articolo 19 Modalità di liquidazione.....	19
Articolo 20 Disposizione transitoria.....	20
Articolo 21 Disposizioni finanziarie.....	20
Articolo 22 Entrata in vigore ed efficacia.....	20

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RIPARAZIONE, LA RICOSTRUZIONE, L'ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE E LA RIPRESA ECONOMICA DEI TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

Ordinanza n. 178 del 18 aprile 2024

“Disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all’art. 45, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023”.

(GU Serie Generale n. ___ del __ - __-202_)

Il **Commissario Straordinario del Governo** per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, il cui incarico è stato prorogato fino al 31.12.2024 con decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", in particolare l'articolo 1, comma 412, che ha introdotto all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il comma 4-octies, il quale prevede che “*Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2024*”;

Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto il nuovo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e, in particolare l’articolo 45 che prevede testualmente:

“1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”

2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell'allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione. È fatta salva, ai fini dell'esclusione dall'obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.*

3. *L'80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.*

4. *L'incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all'amministrazione medesima oppure perché prive dell'attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.*

5. *Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7.*

6. *Con le risorse di cui al comma 5 l'ente acquista beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:*

- a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;*
- b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;*
- c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.*

7. *Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:*

- a) *per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;*
- b) *per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;*
- c) *per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.*

8. *Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 o parte di esse ai dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2”.*

Considerato che la novella di cui sopra reca una disciplina non limitata alle linee generali, ma estesa a profili di dettaglio, e ciò allo scopo di prevenire le difficoltà e le incertezze in cui incorrono le amministrazioni nella fase applicativa, anche per i timori di responsabilità amministrativa connessa all'erogazione di incentivi non dovuti. La finalità è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l'incremento delle professionalità interne all'amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.

Rilevato che l'art. 45 del d.lgs. 36/2023, al pari dell'Allegato I.10 al Codice, ha introdotto importanti novità rispetto alla disciplina previgente - tra cui l'eliminazione dell'obbligo di costituire un “fondo” per la ripartizione degli incentivi - le quali devono essere adattate alle procedure di affidamento dei contratti di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma;

Preso atto che il decreto legislativo n. 36 del 2023, entrato in vigore il 1 aprile 2023, è divenuto efficace a far data dal 1 luglio 2023, secondo quanto previsto dall'art. 229, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto il richiamato decreto-legge n. 189 del 2016 con particolare riferimento a:

- l'articolo 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il Commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto-legge;
- l'articolo 2, comma 2, in forza del quale il Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, ha il potere di adottare Ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;
- l'articolo 50, comma 2, il quale prevede che *"ferma restando la dotazione di personale già prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, la struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale, destinate a operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, a supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio, sulla base di provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2”;*
- l'articolo 50, comma 3, il quale stabilisce che le duecentoventicinque unità di personale di cui al comma 2 sono individuate: *a) tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle quali dieci unità sono individuate tra il personale in servizio presso l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, istituito dall'articolo 67- ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il personale di cui alla presente lettera è collocato,*

ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.”;

Visto l'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, che, al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il Commissario straordinario adotti apposita Ordinanza con cui disciplinare la costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così sostituito dall'entrata in vigore dell'art.45 del decreto legislativo n.36 del 2023 e la ripartizione delle relative risorse;

Visto l'articolo 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 157, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018, che adotta la disciplina della costituzione e quantificazione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo del 19 aprile 2017, n.56 e che regola le modalità e i criteri di ripartizione delle relative risorse finanziarie;

Ritenuto che occorre procedere, alla luce dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 2023, e per i motivi di cui in premessa, alla modifica ed integrazione della disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Ritenuto che ai sensi del comma 5) dell'art. 226 del d.lgs. 36/2023, ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso

Ritenuto che, ai sensi del comma 5) dell'art.226 del d.lgs. 36/2023, tale riferimento è applicabile per analogia e successione di norme nel tempo all'art. 45 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'Allegato I.10

Considerato che la previsione di cui all'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini di parziale specialità rispetto alla regola di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n.36 del 2023 in particolare nella parte in cui:

- a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo ad un'apposita Ordinanza commissariale in luogo dei criteri di riparto che ogni amministrazione è tenuta ad approvare e sottoporre a contrattazione decentrata;
- b) impone l'adozione dell'Ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della legge con finalità chiaramente speditive, giustificate dalla necessità di pervenire in tempi rapidi alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e dalla natura straordinaria della gestione commissariale la cui durata è fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018; conseguentemente la tempistica di adeguamento della disciplina a mezzo ordinanza non consente indugi;

Visto l'articolo 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148 del 2017, che consente anche al personale assunto secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 50-bis del più volte citato decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere le attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attività di supporto e le funzioni di responsabile unico del progetto;

Ritenuto che occorre procedere alla disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, nonché a costituire un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del d.lgs. 36/2023, a valere sugli stanziamenti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati con le risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;

Vista la nota del 13 dicembre 2017 prot. n. 21708 con la quale il Commissario Straordinario ha chiesto al Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione di esprimere il proprio avviso in ordine alla possibilità di procedere all'emanazione di un'ordinanza che istituisse il fondo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, e che regolasse la ripartizione delle relative risorse, senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata;

Vista la nota del 29 gennaio 2018 prot. n. 291 con la quale il Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione ha ritenuto di accedere alla soluzione interpretativa prospettata dal Commissario straordinario;

Ritenuto che, per le considerazioni sopra espresse, debba procedersi all'emanazione di un'Ordinanza che disciplini le modalità ed i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi per le funzioni tecniche senza il previo ricorso alla procedura di contrattazione decentrata, e costituisca, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n°36, un fondo a cui destinare esclusivamente le risorse di cui all'art. 45 comma 5 del medesimo d.lgs. 36/2023.

Dato atto che il fondo di cui all'ordinanza n. 57/2018 permane fino a pagamento delle risorse ed esaurimento delle economie sui singoli quadri economici delle gare;

Verificata la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli artt. 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della

Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dato atto dell'intesa acquisita nella Cabina di coordinamento tenutasi in data 17.04.2024, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

DISPONE

Articolo 1

Funzioni tecniche

1. La presente Ordinanza è emanata ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'art. 45 del d.lgs. 36/2023, nonché per la costituzione di un fondo a cui destinare esclusivamente le sole risorse di cui all'art. 45 comma 5 del d.lgs. 36/2023, e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui sopra, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dalla presente Ordinanza nonché, per le parti compatibili o espressamente richiamate, dall'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e dal relativo Allegato I.10; ai sensi dell'art.45, comma 2 del d.lgs. 36/2023 la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi artt. 8 e seguenti.
4. L'importo di cui al comma precedente, in particolare, è destinato:
 - a) Ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'Allegato I.10 al d.lgs. 36/2023, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui alla presente Ordinanza.

6. Nel riparto confluiscono anche le risorse finanziarie relative ad affidamenti misti di lavori, servizi e forniture; in tali casi si applicano le disposizioni relative all'oggetto principale cui è destinato l'affidamento.

7. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Articolo 2

Destinatari

1. Il riparto delle risorse di cui al comma 1 del precedente art.1, è destinato nella misura dell'ottanta per cento dell'importo così determinato, al personale in servizio, anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario Straordinario e agli Uffici speciali per la ricostruzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 ovvero al personale, anche non di ruolo, assunto con contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis del citato decreto legge n. 189 del 2016, ovvero, nel rispetto di apposite convenzioni, al personale in servizio delle Amministrazioni statali, delle Agenzie nazionali o delle Società Pubbliche, delle Regioni e degli Enti locali o assegnato ai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche di cui alla presente Ordinanza, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 del precedente art.1.

2. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie rimane nella disponibilità del Commissario Straordinario per le necessità della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o dei Vice Commissari per le necessità degli Uffici speciali per la ricostruzione e del personale ad essi assegnati o, qualora preventivamente autorizzati dal Commissario Straordinario, dei soggetti aggregatori regionali e del personale loro assegnato e confluisce nel fondo costituito a norma delle disposizioni che seguono.

3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

4. Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Articolo 3

Gruppo di lavoro

1. In relazione alla propria organizzazione ogni ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile/dirigente di settore), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più

procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

3. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

4. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti in qualità di responsabili di fase, secondo l'organizzazione e l'inquadramento posseduto, e delle attività assegnate.

5. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi artt. 8 e seguenti, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs.

n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Articolo 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal d.lgs. n. 36/2023, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma verrà utilizzato al fine di incrementare le risorse di cui al successivo art. 7, con priorità per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

Articolo 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente Ordinanza:

a. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;

b. gli acquisti di beni e servizi non incentivabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e in particolare dall'art. 45 del d.lgs. 36/2023 e relativi allegati;

- c. i contratti esclusi dall'applicazione del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 del medesimo decreto legislativo);
 - d. i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente).
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In particolare, a titolo esemplificativo e in relazione a quanto disposto al periodo precedente del presente comma, l'Amministrazione, con proprio provvedimento e con il consenso dei potenziali beneficiari delle relative risorse, si riserva la facoltà di attivare idonee forme di previdenza complementare o di remunerare diversamente le attività di progettazione di lavori.
3. Nei casi di cui al presente articolo, l'incentivazione di cui alla presente Ordinanza non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Articolo 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo corrispondente all'attività effettivamente svolta così come quantificata dalla presente Ordinanza ma, comunque, in misura non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo previsto dal precedente art. 1 comma 3.
2. La quota è assegnata sulla base di quanto previsto dalla convenzione sottoscritta nella quale verranno indicate le attività incentivabili tra quelle elencate nei successivi artt. 10 e 12.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del d.lgs. n. 36/2023.

Articolo 7

Quota del 20 per cento. Fondo per l'innovazione.

1. La quota di cui all'art. 2 comma 2 della presente Ordinanza è incrementata:
 - dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1, al verificarsi dei presupposti di cui all'art. 4, c. 2;
 - dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;

- dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
 - dalla quota parte dell'incentivo decurtata ai sensi dell'art. 17, esclusivamente per la parte eccedente la somma necessaria a garantire la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli o la gestione dei cantieri;
 - strutture, impianti o attrezzature tecnologici e/o informatici.
3. Le risorse di cui al primo comma saranno in ogni caso utilizzate per:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e amministrative.;
 - a copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, qualora non dovesse risultare sufficiente la quota dell'ottanta per cento di cui all'art. 2 comma 1 della presente Ordinanza.
4. L'utilizzo della quota di cui all'art. 2 comma 2 della presente Ordinanza è svincolato dalle modalità di liquidazione degli incentivi di cui al successivo art. 19; le somme sono immediatamente disponibili per le finalità di cui ai commi precedenti in esito alla stipula del contratto.

Articolo 8

Graduazione della misura incentivante - Lavori

1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente Ordinanza è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
fino a € 2.000.000	2,00%
Per la quota eccedente € 2.000.000,00 e fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice);	1,80%

Per la quota eccedente la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a € 20.000.000,00	1,50%
Per la quota eccedente € 20.000.000,00	1,00%

Articolo 9

Disciplina delle varianti - Lavori

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziata rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del d.lgs. 36/2023.

Articolo 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro-Lavori

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	14
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	12
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (se non necessario da sommare al PFTE)	3
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	7
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	9
Predisposizione dei documenti di gara	4

Direzione dei lavori	10
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	8
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	6

Attività tecnica	Percentuale (%)
Regolare esecuzione (se non previsto da sommare in maniera proporzionale alle attività di collaudo tecnico-amministrativo e statico)	3
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	4
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)	5

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.
4. Ogni precedente richiamo all'aliquota di cui al punto b) della Tabella A, al comma 2, dell'art. 4, dell'Ordinanza commissariale n. 57 del 2018 deve intendersi riferito all'aliquota per l'attività tecnica "*Verifica del progetto ai fini della sua validazione*" di cui alla precedente tabella.
5. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla Tabella di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all' articolo 45, comma. 1, d.lgs. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 1.

Articolo 11

Graduazione della misura incentivante - Servizi e forniture

1. La percentuale massima del 2% di cui all'art. 1 della presente Ordinanza è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. b) e c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art. 14, co. 3, del Codice)	2%
Per la quota eccedente la soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. b) e c), del Codice (come periodicamente rideterminata ai sensi dell'art.14, co. 3, del Codice) e fino a € 1.000.000,00	Dal 2% al 1,80%
Per la quota eccedente € 1.000.000,00	1,70 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione in una figura differente dal RUP, secondo le previsioni dell'art. 114, comma 8, del d.lgs. n. 36/2023 e dell'allegato II.14.
3. Le stazioni appaltanti - in alternativa alla di cui al comma 1 - sono autorizzate ad utilizzare le percentuali previste dal proprio regolamento di cui all' articolo 45, comma. 1, d.lgs. 36/2023. Resta ferma la destinazione del residuo venti per cento delle risorse, di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 1.

Articolo 12

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro - Servizi e forniture

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Programmazione della spesa per investimenti	5
Responsabile unico del progetto	30
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	20

Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Collaudo tecnico-amministrativo/ Regolare esecuzione/ Verifica conformità	10

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella sopra riportata, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti possono essere, alternativamente, riparametrate tra le attività effettivamente svolte, oppure, discrezionalmente suddivise in base ad una valutazione del Dirigente sentito il parere del RUP. È comunque fatto salvo quanto specificato all'art. 14, comma 2, in rapporto alle funzioni di supporto non svolte.
4. La previsione del terzo comma consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

Articolo 13

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
 - a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c. della competenza e professionalità dimostrate;
 - d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Articolo 14

Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Articolo 15

Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di attività assegnate allo stesso dipendente, è applicato un abbattimento del 1% sulla percentuale minore:
 - a) svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 42 del d.lgs. n. 36/2023);
 - b) effettuazione da parte del RUP della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del d.lgs. n. 36/2023);
 - c) effettuazione da parte del direttore dell'esecuzione della verifica di conformità per forniture e servizi (art. 116 del d.lgs. n. 36/2023).
3. È fatto salvo eventuale diverso riparto adottato dalle Stazioni Appaltanti con proprio atto autonomo che disciplini gli abbattimenti in motivata differente misura.

Articolo 16

Attività del personale dirigenziale

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 36/2023, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo verranno riparametrate in maniera proporzionale tra le altre attività incentivate.

Articolo 17

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 50 % del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 50% del tempo contrattuale	50%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 50% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 50% dell'imposto contrattuale	60%

Le percentuali di incentivo decurtate, verranno utilizzate per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale e, per l'eventuale parte eccedente, al fine di incrementare le risorse di cui all'art. 7.

Articolo 18

Assegnazione delle funzioni tecniche

1. Le funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente o Responsabile del Servizio preposto secondo il rispettivo ordinamento, al dipendente che, per esperienza e professionalità, sia in grado di assicurare il migliore e puntuale svolgimento delle medesime.
2. Nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le predette funzioni tecniche sono assegnate dal Dirigente del Servizio interventi di ricostruzione del Commissario straordinario.
3. Tali funzioni sono assegnate con apposito provvedimento contenente: l'individuazione dei lavori, opere o forniture cui si fa riferimento; l'importo a base di gara; il cronoprogramma delle attività relative alla funzione tecnica attribuita; la determinazione delle aliquote di incentivo spettanti.
4. Il Dirigente del Servizio interventi di ricostruzione del Commissario straordinario o il direttore dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, ovvero il Dirigente di Settore presso la quale il dipendente è assegnato, nonché il Dirigente del Servizio interventi di ricostruzione del Commissario Straordinario nel caso di personale di cui alle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, può, con provvedimento motivato, modificare o revocare in ogni momento la funzione tecnica assegnata, sentito il Responsabile unico del progetto. Con il medesimo provvedimento, viene accertata l'attività svolta fino a quel momento dal soggetto incaricato e determinata la quota di incentivo spettante, in relazione alle prestazioni espletate e alla ragione che ha determinato il provvedimento di modifica o di revoca della funzione.

Articolo 19

Modalità di liquidazione

1. La liquidazione dell'incentivo, previo accertamento delle specifiche attività svolte, è disposta dal Dirigente che ha assegnato la funzione tecnica, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
3. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.
4. Le modalità di liquidazione previste dal presente articolo si applicano anche alle corrispondenti funzioni previste dalle stazioni appaltanti nel proprio regolamento.

Articolo 20

Disposizione transitoria

1. La presente Ordinanza trova applicazione anche alle funzioni tecniche assegnate prima della sua entrata in vigore, per le quali non sia stato già individuato e ripartito l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi della normativa in vigore, purché a tale data:
 - a) in caso di affidamento di opere, non siano conclusi i relativi lavori, fatti salvi i coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche come già stabiliti, nel caso in cui si siano concluse le procedure di scelta del contraente;
 - b) in caso di affidamento di servizi e/o forniture, non siano concluse le procedure di scelta del contraente.

Articolo 21

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dalla presente Ordinanza fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli affidamenti di lavori, servizi e/o forniture finanziati con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. È rimessa ad atto della competente direzione risorse umane la definizione in concreto delle risorse a disposizione ai sensi della presente Ordinanza Commissariale, ed il relativo riparto.

Articolo 22

Entrata in vigore ed efficacia

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli